

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Fabio Canevascini
- Milena Garobbio
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 17 dicembre 2010 n. 279.10 Autolinea Mendrisiense SA (AMSA): costruzione della nuova sede

Signori deputati,

la vostra interrogazione pone diverse domande in relazione a temi che toccano nel dettaglio la fase di allestimento del progetto e la conduzione dal profilo finanziario e tecnico del cantiere per l'edificazione della nuova sede AMSA: imprevisti geologici, sondaggi, retribuzione dei progettisti, appalti e delibera all'impresa generale. Queste tematiche rientrano direttamente nella sfera di competenza dell'AMSA ed in particolare del suo Consiglio di amministrazione (CdA), organo aziendale responsabile per l'alta direzione dell'azienda. Fra le competenze del CdA sono infatti da annoverare, ad esempio, la delibera degli appalti e l'esercizio della vigilanza sull'operato dei progettisti e della direzione lavori, ente responsabile in prima persona dell'accompagnamento e della sorveglianza delle opere di cantiere. Il Cantone e per esso i servizi dell'Amministrazione non hanno invece svolto nessun genere d'attività di accompagnamento o controlling di progetto in relazione a questo investimento, visto che tale compito non ricade nella loro sfera di competenza.

Considerato quanto precede, per rispondere alle domande poste nell'interrogazione il Dipartimento del territorio ha richiesto il 12 gennaio 2011 una presa di posizione al CdA; quest'ultimo, tramite il suo Presidente, ha inviato le risposte con lettera del 3 ottobre 2011 che di seguito riportiamo. Il testo delle risposte è stato a seconda dei casi riassunto e/o rielaborato, con l'obiettivo di sintetizzarne i contenuti.

Risposte di competenza dell'azienda

- 1. Relativamente ai 2.06 mio CHF per imprevisti geologici: questo notevole importo, considerata la dimensione e la posizione dello stabile (peraltro zona edificabile conosciuta e poco estesa), è stato utilizzato solamente per far fronte ai menzionati "impredvisti geologici" o si sono coperti altri costi (per esempio modifiche, migliorie, ottimizzazioni del progetto inizialmente non previste) che non sono in alcuna relazione con problemi geologici?**

Il maggior costo di CHF 2.06 mio risulta dal confronto fra due preventivi di investimento:

- quello di CHF 5.3 mio, approvato dal CdA il 27 aprile 2005, e
- quello di CHF 7.4 mio, approvato dal CdA il 10 maggio 2006.

Il maggior investimento preventivato nel 2006 riguardava, oltre al terrazzamento del piazzale (CHF 1.56 mio) conseguente ai problemi geologici, anche altri lavori ed opere (per CHF 0.5 mio) risultanti dal lavoro di approfondimento del progetto 2005, inclusa la creazione di una sala multiuso nel seminterrato della palazzina che ospita gli uffici.

I maggiori costi geologici sono stati provocati dal rinvenimento di un importante strato di terra vegetale nella zona prevista per realizzare il piazzale di aggiramento della rimessa e degli spazi per il lavaggio dei veicoli ed il rifornimento del carburante. Sulla base del rapporto allestito dall'ingegnere progettista, questa situazione imprevista portò all'attuazione di una modifica di progetto consistente nel realizzare il terrazzamento del piazzale invece dell'edificazione dello stesso tramite una procedura di riempimento costipato del terreno. La variante del terrazzamento ha prodotto i vantaggi di non causare ritardi nella realizzazione dell'opera (tempo di attesa per l'assestamento del terreno in caso di riempimento più profondo di quello usuale inizialmente previsto), di consentire un uso più razionale dei locali tecnici e la realizzazione di locali supplementari molto ampi, utili per la locazione a terzi.

2. Sondaggi:

2.1 Prima dell'allestimento del primo progetto, sono stati eseguiti dei sondaggi?

2.2 Il Committente, su indicazione dell'ingegnere progettista, ha tenuto conto al momento della scelta del progetto di risultati dei sondaggi?

2.4 In caso di risposta affermativa l'AMSA si è attivata per recuperare presso terzi i maggiori costi causati da eventuali negligenze?

Ad 2.1 La specifica scheda tecnica predisposta da AMSA per la partecipazione al concorso di idee approvato dal CdA il 12 gennaio 2005 non prevedeva la condizione di presentare il progetto dopo aver esperito dei sondaggi preliminari; di conseguenza nessuno dei 4 gruppi che aderirono al concorso eseguì tali lavori.

I progettisti si erano basati sulle informazioni geologiche reperite presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Balerna.

I sondaggi vennero eseguiti nel giugno del 2005 e il rapporto del 10 settembre 2005 della Geolog.ch SA non evidenziava, a mente del CdA, problemi sostanziali.

Ad 2.2 No poiché i sondaggi vennero eseguiti dopo la formale approvazione del progetto deliberato dal CdA il 27 aprile 2005.

Ad 2.3 Per quanto concerne il gruppo di progettisti ed in particolare l'ing. E. Engelsberger, il CdA attesta la perfetta buona fede degli stessi. Esso non vede quindi negligenze da rimproverare al progettista. Il maggior esborso nei confronti del preventivo iniziale è conseguente a quanto effettivamente realizzato (oltre 2'500 m² di superficie supplementare rispetto al progetto iniziale).

Ad 2.4 Conseguentemente a quanto descritto in risposta alla domanda 2.3 (assenza di negligenza e di un danno concreto) l'AMSA non si è attivata per ottenere dei risarcimenti presso terzi, siano essi i progettisti e/o i precedenti proprietari del terreno.

3. Retribuzioni:

3.1 La retribuzione dell'ingegnere progettista, ing. Egon Engelsberger, che ha svolto pure prestazioni di capo progetto, di direzione lavori e pare di consulenza architettonica, come è avvenuta?

3.2 Le pattuizioni contrattuali con i progettisti, in particolare le prestazioni stabilite e le modalità di retribuzione, sono state rispettate?

3.3 In caso negativo vorremmo conoscerne i motivi e chi ha avallato le rispettive richieste di pagamento degli onorari.

Ad 3.1 Per le prestazioni di ingegneria civile dello Studio d'ingegneria Egon Engelsberger la committenza ha sottoscritto, utilizzando gli appositi moduli secondo le norme SIA, inizialmente due contratti riguardanti il preventivo di investimento approvato il 27 aprile

2005 dal CdA: un contratto riguardava unicamente le prestazioni di ingegneria civile e l'altro concerneva una parte delle prestazioni architettoniche, i cui onorari complessivi erano suddivisi con gli architetti progettisti.

Successivamente, a causa delle modifiche che hanno portato al preventivo d'investimento deliberato dal CdA il 10 maggio 2006, i due contratti sono stati sostituiti da un unico contratto.

Ad 3.2

e 3.3 Le pattuizioni contrattuali sono state rispettate.

4. In fase di rifinitura, a sede praticamente conclusa ed in esercizio (quindi a sorpasso dei costi più che mai noto), alcuni lavori sono stati appaltati all'impresa di costruzioni generali Immoedil SAG di Mendrisio, società amministrata dalla figlia e/o moglie dell'ing Egon Engelsberger.

4.1 Questa bizzarra circostanza non crea conflitti di interessi?

4.2 La delibera è avvenuta conformemente alla Legge sulle commesse pubbliche, tenuto conto che AMSA beneficia di ampi finanziamenti pubblici?

4.3 Il controllo dei costi e della qualità delle singole parti d'opera appaltate alla Immoedil SAGL da chi vengono controllate?

4.4 Vengono forse controllate dal direttore dei lavori Ing. Egon Engelsberger, nonché padre e/o marito degli organi esecutivi dell'impresa generale?

4.5 Corrisponde al vero che l'impresa generale Immoedil SAGL, che non dispone di propria manodopera, ha subappaltato semplicemente tutte le forniture e prestazioni agli artigiani già presenti ed attivi in cantiere per conto di AMSA, evidentemente subordinati alla conduzione della DL dell'ing. Engelsberger, creando per inciso altre situazioni di conflitto?

Ad 4.1 La fase di rifinitura per l'effettiva locazione degli spazi ricavati in modo aggregato al terrazzamento del piazzale non era inclusa negli investimenti preventivati e sottoposti al CdA. I contratti per tale fase furono sottoscritti con la Immoedil SAGL per l'esecuzione in tempi brevi delle opere di rifinitura come convenuto con i locatari interessati a prendere in affitto una parte dei nuovi spazi realizzati. Poiché i termini per l'esecuzione dei lavori in tempo utile per non perdere i potenziali locatari erano molto stretti, la Commissione logistica del CdA conferì alla Direzione AMSA la responsabilità e la gestione di questo tema, auspicando la collaborazione con l'ing. Egon Engelsberger oppure con altri mediante un mandato di esecuzione dei lavori simile ad un contratto "chiavi in mano" per una determinata scadenza fissa, comprensivo delle relative penali nel caso di ritardi nell'esecuzione dei lavori. L'azienda ha potuto effettivamente rispettare la scadenza pattuita per la consegna degli spazi ai locatari.

È verosimile il fatto che presso la Immoedil SAGL l'ing. Egon Engelsberger abbia prestato i servizi necessari per rendere possibile l'adempimento dei contratti "chiavi in mano". Il CdA non intravede tuttavia alcun conflitto di interessi correlato alla persona dell'ing. E. Engelsberger, dato che la sua consulenza per conto di AMSA era cessata.

Ad 4.2 AMSA è sottoposta alle disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) in quanto svolge un compito pubblico e gli Enti pubblici azionisti detengono la maggioranza del pacchetto azionario. Nella fattispecie dell'incarico alla Immoedil SAGL, è stata scelta la procedura dell'incarico diretto poiché la commessa era diventata urgente e non poteva essere esperito un altro procedimento senza rischiare di perdere i potenziali affittuari a causa dei tempi procedurali di delibera e di esecuzione dei lavori.

Ad 4.3 Il controllo dei costi e della qualità dell'esecuzione dei lavori è stato eseguito dalla Direzione AMSA.

Ad 4.4 La responsabilità del controllo della qualità dei lavori venne assunta dalla Direzione AMSA. Nei confronti di AMSA le funzioni dell'ing. Egon Engelsberger erano cessate.

Ad 4.5 Corrisponde al vero che la Immoedil SAGL non disponeva di mano d'opera propria per l'esecuzione dei lavori pattuiti. Essa ha effettivamente affidato l'esecuzione di alcuni lavori ad artigiani o ditte che avevano già operato precedentemente per l'edificazione della prima fase della nuova sede.

Anche in tale fattispecie il CdA non intravede situazioni di conflitto considerato che gli artigiani incaricati (eccetto uno) avevano terminato i propri lavori e le relative fatture erano state pagate.

5. Impresa generale Immoedil SAGL:

5.1 A quanto ammonta la delibera all'impresa generale Immoedil SAGL, tenuto conto che non è neppure iscritta all'albo delle imprese di costruzione?

5.2 Chi ha deciso di attribuire l'incarico a Immoedil SAGL?

Ad 5.1 Con la Immoedil Sagl sono stati sottoscritti due contratti "chiavi in mano" del valore complessivo di CHF 294'000.-.

Ad 5.2 I contratti sono stati sottoscritti dal Presidente del CdA e dal Direttore dell'AMSA.

Risposte di competenza del Consiglio di Stato

2.3 Si ravvedono delle negligenze da parte della Committenza e/o del progettista per il maggior costo generato dagli "imprevisti geologici"?

Sulla base della descrizione dei fatti fornita dal CdA, il Consiglio di Stato non ritiene esistano le condizioni inequivocabili per imputare alla committenza e/o ai progettisti un comportamento negligente.

5.3 Come valuta il Consiglio di Stato questa puntuale e sintomatica situazione e l'operato del CdA e della Direzione di AMSA, nel caso specifico e nell'ambito dell'intero investimento per la nuova sede?

Come già indicato in entrata, durante lo svolgimento dei propri compiti gli organi direttivi di un'impresa di trasporto come AMSA (in particolare la direzione, il CdA come pure eventuali commissioni dello stesso, ad esempio la Commissione logistica nel caso in oggetto, alla quale il CdA ha delegato la conduzione del progetto di edificazione della nuova sede) devono osservare le disposizioni legali del settore in cui operano (ad esempio la Legge sul trasporto di viaggiatori, la Legge sulle ferrovie, le Ordinanze d'esecuzione di tali leggi), gli obblighi imposti dal diritto delle società anonime in Svizzera, nella fattispecie le disposizioni degli art. 698 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO) nonché rispettare la Legge sulle commesse pubbliche. L'osservanza di queste disposizioni impone al CdA di attuare la conduzione dell'azienda sulla base dei seguenti principi fondamentali: gestione strategica ed amministrativa oculata dell'impresa, salvaguardia in buona fede degli interessi della società (obbligo di diligenza e di fedeltà), accurata selezione e sorveglianza delle persone legittimamente delegate ad agire per conto del CdA stesso.

Sulla base delle indicazioni fornite dal CdA e di quanto noto a questo Consiglio, riteniamo che gli organi della società abbiano operato in buona fede nell'interesse di AMSA. Pur rilevando come nella conduzione del dossier in oggetto vi siano stati elementi ed atti suscettibili di una migliore gestione, questo Consiglio ritiene che non siano riscontrabili mancanze censurabili o negligenze da parte degli organi della Società. Non appare neppure opportuna una verifica

dettagliata, la cui competenza spetterebbe semmai all'Assemblea degli azionisti. A mente di questo Consiglio, è sicuramente più sensato volgere lo sguardo al futuro di AMSA, ad esempio investendo risorse per dotare l'azienda di una migliore organizzazione imprenditoriale, come indicato in risposta alla prossima domanda.

6. A fronte di queste e altre situazioni, che cominciano ad emergere ed imbarazzare, AMSA ha fatto richiesta a Comuni e Cantoni di aumentare il capitale sociale, in tutta evidenza per coprire il buco finanziario prodotto dalla gestione dell'investimento che ha portato alla costruzione della nuova sede.

Quali intenzioni ha il Consiglio di Stato a tal proposito, ritenuto che il servizio del trasporto pubblico va senz'altro sostenuto e promosso, ma evidentemente solamente sulla scorta di una gestione oculata e trasparente delle limitate risorse pubbliche?

La realizzazione della nuova sede era ormai divenuta indispensabile per supplire ad una situazione logistica insostenibile, non più al passo dei tempi e totalmente inadeguata per organizzare in modo razionale le attività di questa azienda alla quale è affidato un importante ruolo di servizio pubblico. L'investimento per la nuova sede non ha prodotto un dissesto finanziario ma, come indicato dal CdA, ha portato ad uno squilibrio tra capitale proprio e capitale dei terzi: in effetti, la sproporzione fra le due voci di bilancio fa sì che gli istituti bancari non riconoscano ad AMSA la necessaria dignità creditizia, uguale a quella concessa agli enti di diritto pubblico, per l'erogazione dei mutui necessari, ad esempio, per il potenziamento ed il rinnovo del parco veicoli.

In relazione alla necessità ed all'utilità di rivedere l'organizzazione aziendale di AMSA (cfr. risposta alla domanda precedente), un gruppo di lavoro composto dagli Enti pubblici azionisti dell'azienda (Cantone e Comuni detentori insieme del 93% del capitale azionario) si è già occupato della revisione completa dello statuto aziendale, terminando recentemente i lavori a tale scopo; il testo del nuovo statuto sarà sottoposto per approvazione agli azionisti alla prossima assemblea generale. Quale esempio di modifica, segnaliamo in questa sede che l'intenzione è quella di ridurre la dimensione del CdA da 15 a 7 membri e di dotare l'azienda di un'organizzazione più moderna e confacente ai compiti ed alle sfide che essa deve affrontare.

Per quanto concerne l'eventuale aumento del capitale sociale di AMSA questo Consiglio, unitamente agli altri enti pubblici azionisti, sostiene la proposta del gruppo di lavoro appena citato di chiedere al nuovo CdA, che si insedierà nelle prossime settimane dopo la scadenza delle nomine degli attuali amministratori, una sua valutazione della situazione finanziaria e patrimoniale dell'azienda e delle eventuali misure correttive da intraprendere.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

M. Borradori

G. Gianella

Copia:

- Sezione della mobilità